

# LA LIBERALIZZAZIONE PRIMA E DOPO LA "CURA"

**di Maurizio Cini**

*Vice Presidente di Utifar*

**L'**intervento è tecnicamente riuscito ma il paziente è morto! È questa la considerazione che si può fare confrontando il testo dell'art. 11 previsto dal D.L. 24 gennaio 2012, n. 1 con lo stesso articolo, come uscito dalla legge di conversione (legge 24 marzo 2012, n. 27).

Vediamo allora che cosa si è "guadagnato" nei due mesi di tormentone durante i quali ogni giorno il quorum cambiava passando da 3000 a 3500 per poi fermarsi a 3300, il concorso per titoli ed esami diventava per soli titoli e poi ancora per titoli ed esami ed infine per soli titoli.

Il quorum era previsto in 3000 abitanti ed i resti "potevano" essere considerati per l'istituzione di una ulteriore farmacia al superamento dei 500 abitanti nei comuni più grandi e dei 1500 nei comuni fino a 9000 abitanti. Forse si sarebbe istituito qualche centinaio di farmacie in più di quanto potrà avvenire con i parametri diventati ora legge.

Il concorso straordinario, per titoli ed esami, era riservato ai non titolari (come ora) ed ai titolari delle sedi rurali sussidiate.

Era prevista una revisione straordinaria delle "piante organiche" che conservavano così la loro storica connotazione. La prelazione dei comuni era esclusa, come lo è ora. Le sedi in stazioni, aeroporti, aree di servizio e stazioni marittime erano previste se non era aperta una farmacia a meno di 200 metri. Ora a meno di 400 metri. Per quelle nei centri commerciali, la distanza di 1500 metri dalla farmacia più vicina è rimasta invariata. Con il testo attuale però i comuni che hanno, e avevano, il diritto di prelazione fino al 2022, non possono cederle né darle in gestione.

Il concorso per la gestione associata era aperto a tutti gli aventi titolo a partecipare, senza il limite dei 40 anni introdotto con la conversione in legge. La gestione associata era però destinata a durare "fino a che morte non li divide" mentre ora il matrimonio indissolubile è limitato ai primi dieci anni.

Il punteggio attribuito per l'esercizio nelle "parafarmacie" era valutato in punti 0,35 contro gli attuali 0,50 o 0,45 a secondo che il farmacista abbia esercitato da titolare o da collaboratore.

Per turni ed orari liberi, come per gli sconti, tutto è rimasto uguale, mentre era limitato a sei mesi il periodo di gestione da parte degli eredi contro gli attuali diciotto, comprensivi del lasso di tempo entro il quale può essere presentata la denuncia di successione.

Completamente stravolto, nel testo attuale, è stata la previsione della scritta che il medico doveva apporre nelle ricette: "sostituibile con equivalente generico", mentre ora tutto è tornato come una volta ed il medico può apporre la scritta: "non sostituibile".

Era previsto un fondo di solidarietà, gestito dall'Enpaf, e finanziato dai titolari urbani per garantire una remunerazione decorosa ai titolari di farmacie poste in centri con meno di 1000 abitanti.

Era anche previsto, come lo è attualmente per quanto a seguito di una concertazione in sede di convenzione, un organico della farmacia rapportato al fatturato.

Dopo tale premessa di massima, è utile fare un vero bilancio (con attività e passività) di che cosa è migliorato e di cosa è peggiorato per la farmacia, ovviamente secondo una vi-

## LEGISLAZIONE

sione lineare ed onesta del servizio farmaceutico, considerando gli interessi sia dei titolari di farmacia che dei non titolari.

Attività (miglioramenti):

- "quorum": passa da 3000 a 3300 abitanti ed il resto è unificato al 50% + 1;
- la distanza dalle farmacie esistenti, per le nuove istituite in stazioni, aeroporti e aree di servizio, passa da 200 metri a 400 metri;
- ai vincitori del concorso in forma associata, il vincolo alla gestione societaria è limitato a 10 anni;
- il tempo entro il quale gli eredi debbono intestare la farmacia a soggetti idonei passa da sei mesi dalla morte del de cuius a sei mesi dalla presentazione della denuncia di successione (cioè fino ad un massimo di 18 mesi);
- viene soppressa la differenziazione per le "parafarmacie" sulla base degli abitanti nel comune per quanto attiene la vendita dei medicinali di classe C delistati;
- è soppressa la previsione di un fondo di solidarietà a favore dei titolari di farmacie poste in comuni con meno di 1000 abitanti a carico dei titolari urbani, gestito dall'Enpaf. Ad avviso di chi scrive l'idea non era da scartare ma forse non era opportuna la gestione da parte dell'Enpaf e si sarebbe dovuta prevedere una differenziazione tra titolari urbani sulla base del fatturato.

Passività (peggioramenti):

- l'abolizione della pianta organica;
- il trasferimento delle competenze in materia di programmazione territoriale delle farmacie dalle regioni ai comuni, con l'effetto di rendere ben più discrezionale le scelte;
- l'individuazione delle zone in cui collocare le nuove sedi, non più in base a precisi parametri topografici, ma di un generico richiamo alla "zona" con la potenziale caduta dei confini delle sedi non intaccate dalle nuove aperture;
- l'equiparazione del punteggio attribuito ai farmacisti che hanno esercitato in farmacia a quelli che hanno esercitato in "parafarmacia", creando una grave ingiustizia nei confronti dei farmacisti ospedalieri che si trovano ora "superati" da chi ha esercitato

trattando solo una minima percentuale dei farmaci in commercio;

- l'innalzamento, rispetto ai sessanta anni previsti dalla normativa concorsuale vigente, a sessantacinque anni per la partecipazione individuale al concorso straordinario;
- l'introduzione del limite di quaranta anni per la partecipazione al concorso in forma associata;
- la vendita in "parafarmacia" dei medicinali veterinari anche soggetti a prescrizione medico-veterinaria con la sola esclusione degli stupefacenti;
- la legittimazione dell'allestimento dei galenici officinali non soggetti a prescrizione medica nelle "parafarmacie";
- Infine, dulcis in fundo, il limite dei 65 anni per il mantenimento della direzione delle farmacie private, demolendo così il principio storico della unicità nello stesso soggetto della proprietà e della responsabilità tecnica della farmacia.

Se si fa la somma algebrica tra attività e passività, il bilancio chiude ampiamente in rosso, con un danno incidente anche sul cittadino il quale, da un servizio farmaceutico conflittuale per l'enorme ricorso al contenzioso amministrativo e costituzionale che sicuramente andrà ad instaurarsi, non potrà che farsi un'opinione negativa sulle scelte politiche fatte e alla base di una volontà che non è facile comprendere quali benefici all'economia potrà portare.

In conclusione viene da chiedersi che cosa di più negativo poteva essere ancora introdotto in sede di conversione in legge del decreto "cresci Italia". Ma, rimboccandosi le maniche, bisognerà raccogliere i cocci e ricomporli con l'attak per evitare che lo stato confusionale in cui il servizio farmaceutico è stato gettato, provochi ulteriori danni determinando un peggioramento del servizio anziché potenziarlo come recita il titolo dell'art. 11.

